NOTIFICA AL PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA

N. 20 Reg. ordinanze 2019
Ordinanza del 27 febbraio 2017 della ria provinciale di
oposto da D'Iorio Massimo c/Regione Campania

SEZIONE
N° 29
REG.GENERALE
N° 12994/2016
UDIENZA DEL
16/01/2017 ore 09:00
N°
666
PRONUNCIATA IL:
10 FEB. 2017
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
27 FEB. 2017
Il Segretario
Davide MERCALLI

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NAPOLI** SEZIONE **29**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**FERRARA**	**ETTORE**	**Presidente**
☐	**CACACE**	**MONICA**	**Relatore**
☐	**NAPOLANO**	**GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sul ricorso n. 12994/2016
spedito il 25/07/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00334202016008/2013 TAS.AUTOMOBILI 2013
contro:
REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:
D'IORIO MASSIMO
VIA DELLE DALIE 81030 FALCIANO DEL MASSICO CE

DF.DFCTPNA.Registro comunicazioni PEC alle parti processuali 0020410 14-03-2017-U
fonte: http://burc.regione.campania.it

Commissione Tributaria Provinciale Napoli
Sezione XXIX
R.G.R. N° 12994/2016

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

D'Iorio Massimo, con ricorso depositato presso la Segreteria di questa CTP il 25.07.2016 nei confronti di Equitalia Sud spa e della Regione Campania, impugnava l'avviso di accertamento n 00334202016008/2013 richiamato in epigrafe, relativo al mancato pagamento della Tassa auto per l'anno 2013. Deduceva, in particolare, la non applicabilità del tributo suddetto poiché *"sul veicolo al quale lo stesso era relativo in data 02.09.2008 era stato trascritto fermo amministrativo"*.
Deduceva, in particolare, che l'art.94 CdS stabilisce l'esonero dal pagamento della tassa di circolazione, tra l'altro, anche nelle ipotesi di *"sopravvenuta cessazione dei relativi diritti"*. Cessazione che, nel caso di specie, sarebbe avvenuta a seguito della *"indisponibilità conseguente a provvedimento dell'Autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione annotate nel PRA"*, con la conseguenza che l'obbligo del pagamento ricomincerebbe a decorrere *"solo dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo"*, in base al disposto di cui all'art. 5 del DL 953/82. Chiedeva, quindi, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento impugnato.
Non si costituiva l'agente addetto alla riscossione del tributo.
La Regione Campania, con memoria depositata il 16.12.16 eccepiva l'infondatezza del ricorso atteso che *"l'avviso di accertamento era stato adottato per espressa previsione del comma 182 dell'art.1 della L.R. 06.05.13 n.5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art.86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato*

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'art 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998 n 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni". Chiedeva, così, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 16.01.2017 la procedura veniva chiamata e riservata per la decisione.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza sopra richiamato, osserva la Commissione che:

A) È pacifico tra le parti in lite che sul veicolo di proprietà del ricorrente ed al quale afferisce la tassa auto in contestazione è stato trascritto provvedimento di fermo amministrativo in data 02.09.2008 (cfr.: consultazione al PRA allegata anche alla memoria difensiva della Regione Campania);

B) La normativa in base alla quale l'Ente territoriale campano assume la legittimità della tassazione è *l'art.1 comma 182 della L.R. 06.05.13 n.5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art.86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell'art 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998 n 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni;*

C) La norma dello Stato in ragione della quale il ricorrente assume l'illegittimità della pretesa tributaria regionale è il disposto dell'art. 5 co 36 del D.L. 593 del 1982 il quale dispone che *"la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Commissione Tributaria Provinciale Napoli
Sezione XXIX
R.G.R. N° 12994/2016

successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione", nonché dell'art.94 CdS che stabilisce che *"ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa"*.

RITENUTO che sussiste un problema di legittimità costituzionale della normativa regionale applicabile alla presente fattispecie, atteso che la normativa suddetta presenta fondati profili di illegittimità costituzionale in relazione al disposto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e della Costituzione secondo cui, per la parte che qui interessa: *"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione di bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie"*, in relazione all'art. 5, coma 36, del decreto legge 30 dicembre 1982 n 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1983 n 53 (*"La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione"*).
Ancora, la normativa regionale richiamata innanzi si palesa in contrasto con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione (*"I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio"*).
Da ultimo, si osserva che la normativa regionale censurata violerebbe il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione poiché si applicandola si verificherebbe una palese disparità di trattamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

fra cittadini residenti in regioni diverse del territorio italiano in relazione ad una medesima fattispecie qualora solo a quelli residenti in talune regioni venga imposto il pagamento del tributo in oggetto anche successivamente all'apposizione del fermo amministrativo del veicolo.

La CTP rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale ha già esaminato analoga questione nella sentenza n 288/2012 ritenendo che la tassa auto non ha natura di tributo regionale proprio, ovvero di tributo istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, ma di tributo proprio derivato della Regione che, ai sensi dell'art.7, comma 1, della Legge 5.5.2009 n 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) che, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. La Corte Costituzionale, in proposito, ha precisato che in ragione di detta qualificazione la Regione: *"a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. 504/92; c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale".*

Ritiene la Commissione che non appare manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale della normativa della Regione Campania applicabile al ricorso in esame, ovvero dell'*art.1 comma 182 della L.R. 06.05.13 n.5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art.86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre*

fonte: http://burc.regione.campania.it

nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell'art 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998 n 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla rilevanza della questione medesima al fine della decisione del ricorso, la stessa è evidente tenuto conto che l'applicabilità del tributo contestato dipende dalla legittimità della norma regionale che lo impone anche in caso di fermo amministrativo del veicolo del contribuente.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione ventinovesima, sul ricorso n. 12994/2016, visto l'art. 23 della Legge 11.03.1953 n 87, così provvede:

1. *Dichiara* rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 182 della Legge della Regione Campania 06.05.13 n.5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (in relazione all'art. 5, comma 36, del D.L 30.12.1982 n 953 convertito nella legge 28.02.1983 n 53) e art 119, secondo comma e 120 della Costituzione nonché in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2. *Sospende* il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale;
3. *Dispone* che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del

fonte: http://burc.regione.campania.it

Commissione Tributaria Provinciale Napoli
Sezione XXIX
R.G.R. N° 12994/2016

Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e della Regione Campania.

Napoli, così deciso in camera di consiglio del

Il Giudice Estensore
Dott. Monica Cacace

Il Presidente
Dott. Ettore Ferrara

MLNRRT66S25H224I/743001000411045 2.A0qSLEDnnZjAG6JwbiacfiLz9+c=

Firmato digitalmente da MLNRRT66S25H224I/743001000411045 2.A0qSLEDnnZjAG6JwbiacfiLz9+c= ND: cn=MLNRRT66S25H224I/743001000411045 2.A0qSLEDnnZjAG6JwbiacfiLz9+c=, serialNumber=IT:MLNRRT66S25H224I, givenName=ROBERTO, sn=MILANA, o=Progetto CNS Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2019.03.22 12:29:36 +01'00'

fonte: http://burc.regione.campania.it